

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2004

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria).

[Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 276 del 24-11-2004]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 5509 del 18 agosto 2004, nella quale vengono individuate le dighe per le quali ricorrono i presupposti necessari per la dichiarazione di stato di emergenza;

Vista le note delle regioni Piemonte, Sicilia, Sardegna e Basilicata nelle quali si chiede la sospensione delle procedure avviate per la messa in sicurezza degli impianti di Arignano, Villarosa, Assemini, Monteponi e Muro Lucano;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. DG/120/2004 del 21 ottobre 2004, nella quale si esprime parere favorevole alla sospensione della procedura, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge convertito sopra menzionato, per gli impianti di Assemini e Monteponi (Sardegna), Arignano (Piemonte), Villarosa (Sicilia) e Muro Lucano (Basilicata);

Considerato, altresì, che permane per i restanti impianti di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria) la impellente necessità di provvedere alla messa in sicurezza;

Considerato, quindi, che si rende necessario procedere alla messa in sicurezza delle dighe sopra elencate ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto che non sono stati espressi avvisi contrari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 2005, per i territori di seguito individuati, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano, comune di Genova; Zerbino, comune di Molare (Alessandria); La Spina, comune di Pralormo (Torino); Sterpeto, comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio Grande, comune di Amelia (Terni); Molinaccio, comune di Cessapalombo (Macerata); Muraglione, comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa); Montestigliano, comune di Sovicille (Siena) e Fosso Bellaria, comune di Civitella Paganica (Grosseto); Pasquasia, comune di Enna e Cuba, comune di Centuripe (Enna); Gigliara Monte, comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Presidente
BERLUSCONI